



COMUNE DI ORROLI

Provincia Sud Sardegna

197 - 04

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 10 Del 09-02-22

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVA DOTAZIONE ORGANICA E FABBISOGNO DEL PERSONALE - PIANO ASSUNZIONI 2022-2024

L'anno duemilaventidue il giorno nove del mese di febbraio alle ore 12:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

BOI ALESSANDRO	SINDACO	P
VITELLARO MAURIZIO	ASSESSORE	P
ANEDDA SILVIA	ASSESSORE	P
ORGIANA IGOR	ASSESSORE	P
ANEDDA FILIPPO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor BOI ALESSANDRO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale,

comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

VISTO l'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, secondo il quale le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

VISTO l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

VISTO l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

VISTO l'art. 39 della legge 27.12.1997 n. 449 il quale stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;

VISTO l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, che pone l'obbligo della programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli Enti Locali;

VISTO l'art. 6, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 75/2017, che recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.....omissis

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dal 01/01/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

ATTESO che, a seguito di ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 con la programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, come da attestazione dei responsabili di settore allegate alla presente (**All. A**);

RILEVATO che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli

incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”.

VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario allegata alla presente deliberazione (**All. B**) con la quale si attesta che la spesa prevista per il personale per l'anno finanziario 2022 è pari a € **613.814,84** (netto);

VISTA l'attestazione del responsabile del servizio finanziario/personale allegata alla presente deliberazione (**All. C**), con la quale è stata effettuata una ricognizione delle spese di personale 2011-2013, quantificata in € **761.810,06** che rappresenta il limite di spesa di personale da osservare per l'anno 2022;

VISTO il prospetto allegato alla presente deliberazione (**All. D**), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con la quale è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato per l'**anno 2022**, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario allegata alla presente deliberazione (**All. E**), con la quale si attesta che il limite di spesa per il personale a tempo determinato per l'anno 2009, che costituisce il limite di spesa da osservare per l'anno 2022, è pari ad € **215.049,47**;

CONSIDERATO che il rapporto spese personale /primi III titoli entrate, pari al **16,63 %**, è nettamente inferiore rispetto al valore soglia percentuale del 28% per l'anno 2022, determinato in base all'appartenenza alla fascia demografica;

PRESO ATTO che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità, possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il plafond calcolato con il nuovo valore soglia;

RILEVATO quindi che per l'anno 2022 il tetto massimo della spesa di personale è pari a € **901.088,51**(All. D);

VISTO il Documento Unico di Programmazione semplificato (D.U.P.S) per l'anno 2022-2024 in corso di formazione;

VISTO il Bilancio Di Previsione 2022-2024 in corso di formazione;

VISTO il P.E.G. 2022-2024 in corso di formazione;

EVIDENZIATO che:

- a seguito di collocamento in pensione dell'istruttore direttivo contabile cat D, area Finanziaria Contabile, a far data dal 31.12.2020, per l'anno 2021 il posto è stato ricoperto con un dipendente in convenzione con il Comune di Esterzili, che ha assicurato il regolare funzionamento dell'ufficio;
- in ragione del mancato positivo esperimento della procedure di mobilità e di quella ex art. 110 comma 1, d.lgs. 267/2000 per la copertura del suddetto posto, si è provveduto al rinnovo della succitata convenzione fino al 30.06.2022;
- a seguito del collocamento in pensione, a far data dal 30.12.2021, di n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C a tempo pieno e indeterminato, impiegato presso il settore Amministrativo – Socio Culturale all'Ufficio Anagrafe, si è provveduto alla copertura del posto rimasto vacante tramite scorrimento della graduatoria finale di merito di questo Ente, avente ad oggetto la procedura concorsuale per n. 2 posti di Istruttore Amministrativo Contabile cat. C, a tempo pieno e indeterminato, approvata con determinazione n. 322 del 2021, all'esito del quale si è proceduto

all'assunzione, con presa di servizio in data 01.01.2022, di n.1 Istruttore Amministrativo Contabile a tempo pieno ed indeterminato;

- il suddetto Istruttore Amministrativo Contabile ha presentato dimissioni volontarie in data 05.01.2022 con decorrenza dall'11.01.2022 ns. prot. 78/2022;
- la sopra descritta graduatoria è giunta ad esaurimento e pertanto risulta necessario provvedere alla copertura del posto rimasto vacante tramite esperimento di nuova procedura concorsuale per il profilo descritto, previa indizione di procedura di mobilità ai sensi dell'art. 34 bis del d.lgs. 165/2001;
- è prevista la cessazione, a far data dal 01.02.2022, di n. 1 agente di polizia locale;
- per la copertura del posto di agente di polizia locale, vacante dalla data indicata, è stata indetta procedura di mobilità ai sensi dell'art. 34bis del d.lgs. 165/2001, determinazione n. 809 del 21.12.2021 (di approvazione avviso di mobilità), con scadenza del termine per la presentazione delle domande al 21 gennaio 2022;
- in data ancora da definirsi, per l'anno 2022, è inoltre prevista la cessazione di n.1 Operaio Specializzato cat. B;

VISTO l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facolta' ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.”*

Considerato che in ragione delle attuali disposizioni in materia pensionistica:

- **nell'anno 2019** si sono verificate:
n. 1 cessazioni personale dipendente Cat D Istruttore Direttivo Amministrativo;
n. 1 cessazioni personale dipendente cat. B3;
- **nell'anno 2020**
n. 1 cessazioni Collaboratore Professionale cat. B;
n. 2 cessazioni istruttore tecnico cat. C;
n. 1 cessazioni operaio cat. A;
n. 3 cessazioni operaio cat. B;
n. 1 cessazioni istruttore direttivo contabile cat. D;
n.1 cessazioni istruttore contabile cat. C;
- **nell'anno 2021**
n. 1 cessazioni Istruttore Amministrativo Cat C;

RICHIAMATO l'art. 3 c. 5 D.L. 24 giugno 2014 n. 90, nella parte in cui prevede che *“A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a ((cinque anni)), nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite ((al quinquennio precedente)).”*

CONSIDERATO che nel periodo di riferimento l'ente ha provveduto all'assunzione delle seguenti unità di personale:

- n. 2 Istruttore Amministrativo Contabile cat. C;
- n. 1 Istruttore Tecnico cat. C;
- n. 1 Agente di Polizia Locale cat. C;
- n. 2 operai cat. B;

VISTA la nuova dotazione organica dell'Ente , allegato F), dove si rilevano i seguenti posti vacanti:

Area Finanza e Tributi

➤ n. 1 Istruttore Direttivo Contabile cat. D;

Area Amministrativa Socio Culturale

➤ n. 1 istruttore amministrativo contabile cat. C;

➤ n. 1 agente di polizia locale cat. C (dal 01.02.2021);

DATO ATTO che, per l'efficace ed efficiente raggiungimento degli obiettivi di mandato della presente Amministrazione, l'ente, per l'anno 2022, intende esercitare le seguenti facoltà assunzionali:

- n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile categoria C, tempo pieno ed indeterminato, tramite procedura concorsuale, previa indizione di procedura di mobilità ex art. 34bis D.Lgs. 165/2001;
- n. 1 Istruttore Amministrativo categoria C, tempo parziale e determinato, tramite scorrimento graduatorie di merito di altri enti, per n. 6 mesi (rinnovabili);
- n. 1 Agente di Polizia Locale Cat. C tramite procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001;
- n. 1 Istruttore Direttivo Contabile cat. D (alla scadenza della convenzione con il comune di Esterzili) tramite procedura concorsuale, previo esperimento della procedura di mobilità ex art. 30 e 34bis D.Lgs. 165/2001;

VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito in L. 30/07/2010 n. 122, in particolare l'art. 14, commi da 7 a 10;

DATO ATTO che questa amministrazione ha assolto all'obbligo di cui all'art. 4, c. 4 della L. 68/99 e D.P.R. 333/2000;

RILEVATO che dette assunzioni verranno effettuate nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010;

VISTO il D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008;

RITENUTO dover provvedere ad approvare la nuova dotazione organica dell'ente;

RITENUTO dover provvedere ad approvare il fabbisogno di personale e il programma delle assunzioni per il triennio 2022/2024;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 30.05.2001;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00 e il parere del revisore dei conti ;

CON VOTI unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

- di approvare la nuova dotazione organica dell'Ente, allegata alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale (**All. F**);
- di approvare il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024 disponendo le seguenti assunzioni:

ANNO 2022

A tempo indeterminato:

- N. 1 assunzioni Agente di Polizia Locale cat. C, a tempo pieno, tramite procedura di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001;
- N. 1 assunzioni Istruttore Amministrativo Contabile cat. C, a tempo pieno, tramite procedura concorsuale, previo esperimento di procedura di mobilità ex art. 34bis d.lgs. 165/2001;
- N. 1 assunzioni Istruttore Direttivo Contabile cat. D, a tempo pieno, tramite procedura concorsuale, previo esperimento di procedura di mobilità ex art. 30 e 34bis d.lgs. 165/2001;

A tempo determinato:

- N. 1 assunzioni Istruttore Amministrativo cat. C, tramite scorrimento graduatoria di merito per il medesimo profilo professionale di altri enti;
- N. 3 assunzioni a tempo determinato (Lavori di protezione civile e salvaguardia del territorio)

ANNO 2023

- N. 3 assunzioni a tempo determinato (Lavori di protezione civile e salvaguardia del territorio);
- N. 1 esecutore tecnico specializzato cat. B/1;

ANNO 2024

- N. 3 assunzioni a tempo determinato (Lavori di protezione civile e salvaguardia del territorio)
- di riservarsi la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il Presente Piano Triennale del fabbisogno del personale, qualora venissero a modificarsi le condizioni e le esigenze dell'Amministrazione;
- Di trasmettere la presente deliberazione alla componente RSU;

Con separata votazione e con voti unanimi espressi per alzata di mano la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE: REGOLARITA' TECNICA
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
F.to Trogu Laura

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dr. BOI ALESSANDRO

Il Segretario
F.to dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 15-02-22 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (come prescritto dall'art. 30, comma 1°, della L.R. 13.12.1994, N. 38).

Orroli, li 15-02-22

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Orroli, li 15-02-22

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA